

Allegato "C" al numero 6589 di raccolta

STATUTO

dell'Associazione "ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA  
TERESA OLIVETTI MASERA ETS".

**Premessa Storica**

. La Scuola dell'Infanzia Teresa Olivetti Masera ha sede in Devesi, frazione del Comune di Ciriè, Via Rivette n. 47.

. La Scuola dell'Infanzia Teresa Olivetti Masera è sorta nel 1916 per iniziativa di benefattori del luogo, tra i quali si ricordano i Signori Margherita Plat vedova Maccario e Giuseppe Michiardi; hanno contribuito successivamente, in maniera più cospicua, i coniugi Carlo e Maria Michiardi ed i fratelli Carlo e Rodolfo Olivetti, i quali ultimi hanno provveduto a completare, nell'anno 1928, l'edificio che ancora oggi ospita la scuola ed al relativo arredamento.

- Fin dall'inizio ad occuparsi dell'insegnamento e della più generale conduzione della scuola vengono chiamate le Suore di Santa Maria di Loreto la cui collaborazione continua tuttora.

- La scuola è stata eretta in Ente Morale con Decreto Reale del 19 maggio 1930.

- La scuola è stata riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza con deliberazione della Giunta Regionale del 29 giugno 1989.

- Con Decreto 27 febbraio 2001 del Ministero della Pubblica Istruzione alla Scuola Olivetti Masera è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria.

- In data 11 luglio 2002, la Regione Piemonte ha riconosciuto l'idoneità all'iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche Private di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001

- Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento l'Associazione dispone del seguente patrimonio: fondo di dotazione indisponibile costituito:

- dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale dell'Ente situato in Ciriè - frazione Devesi - via Rivette n. 47 distinto in catasto al Fg 23, Particella 359, Sub 1;

patrimonio disponibile costituito:

- dal fondo di riserva o patrimonio netto.

- dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché le elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati e da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

L'edificio originario ha subito, nel 1975 e nel 1987, lavori di ammodernamento e ampliamento che lo hanno reso più funzionale senza tuttavia snaturarne le caratteristiche estetiche che lo rendono inconfondibile nel panorama della frazione Devesi.

Art. 1) Denominazione e Sede



L'Associazione Scuola dell'Infanzia Teresa Olivetti Masera ETS ha sede nel Comune di CIRIÈ (TO).

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

#### **Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali**

- La scuola dell'Infanzia Teresa Olivetti Masera non ha scopo di lucro.

- La scuola ha come scopo di accogliere i bambini di ambo i sessi residenti in Devesi ed eventualmente in Ciriè e nei comuni vicini, di età compresa fra i tre e i sei anni e di provvedere all'educazione globale del bambino secondo la visione cristiana della vita.

- I bambini residenti in Devesi e quelli appartenenti a famiglie socialmente a rischio (nuclei a basso reddito e/o con difficoltà ad occuparsi in modo adeguato dei minori perché impediti dalle loro occupazioni o da altra causa) hanno la precedenza nell'iscrizione alla scuola.

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività:

- corsi formativi, educativi, laboratori didattici, sportivi, ricreativi anche attraverso doposcuola, campi estivi, attività di gioco e intrattenimento

- La scuola dell'Infanzia Teresa Olivetti Masera provvede ai propri scopi con le rette delle famiglie dei bambini, con le quote degli Associati, con i propri redditi e con i proventi derivanti da contributi di persone e di enti.

- La scuola può stipulare convenzioni economiche con Enti pubblici e privati.

#### **Art. 3) Associati**

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali

dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Sono associati

- A) ordinari: tutti coloro che ne fanno richiesta su presentazione di altri due associati di cui uno consigliere di amministrazione e sono accolti con deliberazione del consiglio di amministrazione da ratificare dall'assemblea dei soci;
- b) temporanei: i genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale sui bambini che frequentano la scuola per la durata della frequenza del bambino;
- c) emeriti: coloro che in passato hanno svolto volontariamente opere per il buon funzionamento dell'associazione e che vengono eletti con il titolo di "soci di merito" a mezzo deliberazione del consiglio di amministrazione.

Ai soci è richiesto di condividere l'obiettivo educativo che si propone la scuola, di collaborare al suo migliore raggiungimento e di versare entro il termine stabilito una quota annuale di associazione.

Per i soci di cui al punto b) la quota di associazione è compresa nella retta di frequenza del bambino.

I soci temporanei non possono essere contemporaneamente anche soci ordinari e non possono votare per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

Quando un bambino cessa di frequentare la scuola perdono la qualifica di soci di cui la punto b) e possono assumere la qualifica di soci di cui al punto a) e c).

#### **Art. 5) Ammissione degli Associati**

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

#### **Art. 6) Recesso ed esclusione**

La qualifica di associato ordinario è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.



Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Viene meno la condizione di socio:

. per decadenza, quando non si è in regola con il pagamento della quota associativa annuale o quando non si interviene senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'assemblea;

. per dimissioni volontarie;

. per esclusione, qualora l'associato sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

#### **Art. 7) Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo.

#### **Art. 8) Assemblea degli Associati**

##### **A) Funzioni**

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- approva i regolamenti;

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

##### **B) Convocazione**

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle

cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

#### C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 5 (cinque) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese, con esclusione delle decisioni sulle persone che sono assunte a scrutinio segreto.

#### D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.



L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

#### E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati (di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 3 (tre) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

#### Art. 9) Consiglio Direttivo

##### A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul

funzionamento dell'Associazione;

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

#### B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero 7 (sette) membri.

È membro di diritto il parroco pro tempore della Parrocchia di San Pietro di Devesi.

Gli altri membri sono:

- due consiglieri designati dal Comune di Ciriè;
- quattro consiglieri eletti nel proprio seno dall'assemblea dei soci (di cui due rappresentanti dei soci ordinari e due dei soci temporanei)

Il consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Sono eletti consiglieri coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procede al ballottaggio.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.



Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

#### C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno, previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti;

In caso di deliberazioni concernenti la dismissione di beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono provvedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti del consiglio di amministrazione.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.



Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.


**Art. 10) Presidente dell'Associazione - Segretario e Direttore**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e in particolare:

- . convoca e presiede il consiglio di amministrazione e convoca l'assemblea dei soci;
- . provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio;
- . sottoscrive i contratti con persone, enti e istituzioni;
- . rappresenta l'associazione in giudizio con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- . vigila e dirige tutta l'attività dell'associazione firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio;
- . sottoscrive con il segretario gli ordini di incasso e di pagamento.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare al Vicepresidente le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Al segretario compete la redazione dei verbali del consiglio di amministrazione e dell'assemblea, la regolare tenuta dell'archivio, la raccolta e la conservazione degli atti ufficiali dell'associazione, il disbrigo della



corrispondenza.

Egli tiene inoltre, d'intesa con il presidente, i rapporti diretti tra il consiglio di amministrazione nel suo insieme e il personale responsabile dell'attività educativa della scuola materna.

Provvede, in accordo con il presidente, ai pagamenti e alla gestione degli incassi per conto dell'ente. E' incaricato della regolare tenuta dei liberi contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali, contributivi e di redigere il bilancio.

Al Direttore spettano tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse e strumenti disponibili, compresi quelli che impegnano l'associazione verso l'esterno finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal consiglio di amministrazione e risponde dei risultati ottenuti. partecipa a tutte le sedute del consiglio di amministrazione formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico, normativo al consiglio di amministrazione.

Collabora con il presidente alla preparazione dei programmi di attività dell'associazione e alla loro presentazione al consiglio di amministrazione per l'approvazione.

Partecipa inoltre alla gestione del personale (permessi, ferie, orario, mansioni) d'accordo e sentito il parere del presidente.

#### **Art. 11) Organo di Controllo**

##### **A) Funzioni**

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

##### **B) Composizione**

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra

triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12 Revisione legale dei conti**

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 13 Patrimonio dell'Associazione**

##### **A) Composizione**

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

##### **B) Funzione**

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di



recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

#### **Art. 14) Bilancio**

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa

l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

#### **Art. 15 Devoluzione**

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

#### **Art. 16**

L'associazione **SCUOLA DELL'INFANZIA TERESA OLIVETTI MASERA ETS** aderisce alla federazione italiana scuole materne (FISM) e fa proprie le norme contenute nel regolamento generale delle scuole materne aderenti.

IN ORIGINALE FIRMATO:

DAVIDE MENSIO

ELISABETTA VINCELLI NOTAIO



Copia conforme all'originale, in più fogli  
muniti delle perorite firme, e ai suoi  
allegati nei suoi fogli.

Torino, 4 LUGLIO 2023

  
Quaranta

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A22000 - WELFARE**

**A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale**

**OGGETTO:** Iscrizione dell'Ente Scuola dell'Infanzia Teresa Olivetti Masera ETS (rep. n. 119732; CF 83000310017) nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15.9.2020.

Visti

- il D.lgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106" il quale prevede che dal 3/8/2017 e' in vigore il nuovo codice del Terzo Settore;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del Codice del Terzo settore;
- la DGR 21 maggio 2021, n. 6-3258 Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale. Modificazione dell'allegato I e II del provvedimento organizzativo", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i.;
- la DGR 3 agosto 2018, n. 95-7421 Art. 22 della l.r. 23/08: "Attribuzione dell'incarico di responsabile del settore A1513B "Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale", articolazione della direzione A15000 Coesione sociale, alla dirigente regionale dott.ssa Antonella Caprioglio", incarico prorogato rispetto alla nuova codifica del Settore, A1419A, quale parte della Direzione Sanità e Welfare, con successive DGR n. 10-3678 del 6.8.2021, DGR n. 12-4380 del 22.12.2021 e DGR n.11-4659 del 18.2.2022;
- la DGR n. 3-4819 del 31.3.2022, che ha disposto il rinnovo, per la durata di 2 anni, a decorrere dal 1.4.2022, dell'incarico di Dirigente del Settore A1419A, in capo alla Dr.ssa Antonella Caprioglio;

Vista:

la domanda di iscrizione per la sezione del RUNTS di cui all'articolo 46, comma 1bis ,lett. G del D.Lgs 117/2017, presentata dalla Dottoressa Elisabetta Vincelli Notaio in Torino, iscritta al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo ai sensi dell'articolo 22, comma 1 bis del medesimo, in data 13.07.2023 per l'iscrizione dell'Ente Scuola dell'Infanzia Teresa Olivetti Masera ETS (rep. n. 119732; CF 83000310017, prot. 4130 del 21.7.2023) ;

- l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;

Attestata la regolarita' amministrativa del presente atto in conformita' a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016;

## LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 117/2017 e D.M. n. 106/2020;
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare: art. 4 "Indirizzo politico- amministrativo. Funzioni e responsabilita', art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

## DETERMINA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D.Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15.9.2020, l'iscrizione dell'Ente e Scuola dell'Infanzia Teresa Olivetti Masera ETS -CF 83000310017- nella sezione Altri Enti del Terzo Settore del RUNTS.

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Il presente provvedimento sara' pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio